

Codice DB1506

D.D. 5 agosto 2010, n. 439

CIG in deroga - Gestione 2009-2010 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale - Tranche di spedizione n. 57/2010.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall'art. 2, comma 521 della Legge 244/08, entro e non oltre l'ammontare massimo del monte ore richiesto, a favore dei dipendenti che risultano aver fruito dell'integrazione salariale delle imprese riportate nell'allegato A, riferito alla Tranche di spedizione n. 57/2010, parte integrante del presente provvedimento, in relazione a domande di CIG in deroga con inizio nei mesi tra febbraio e luglio 2010 e dalla durata massima rientrante nei limiti sopra richiamati;
- di disporre che le domande riportate nell'Allegato A vengano liquidate dall'INPS utilizzando le risorse stanziare dal Decreto Interministeriale n. 49959 del 9 febbraio 2010, che si aggiungono a quelle messe a disposizione con il Decreto Interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009, integrate dalla quota del 30% del sostegno al reddito di spettanza regionale;
- di dare atto che verranno adottati gli opportuni provvedimenti al verificarsi di eventuali inadempienze da parte dei datori di lavoro segnalate dall'INPS, o in caso di non sottoscrizione della DID o di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo da parte delle persone sospese dal lavoro su segnalazione delle Amministrazioni Provinciali;
- di rinviare all'INPS, che gestisce in una logica unitaria le risorse relative al sostegno al reddito messe a disposizione congiuntamente dal Ministero del Lavoro e dalla Regione, il monitoraggio della spesa, la verifica della sussistenza in cassa di una disponibilità residua a copertura delle ore di integrazione salariale effettivamente fruita dai dipendenti coinvolti nelle domande di CIG in deroga elencate nell'Allegato A, e l'accertamento dell'invio dei dati a consuntivo sulla modulistica SR41 entro la scadenza ultimativa di 60 giorni dalla data di fine del periodo di integrazione salariale richiesto, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali citata in premessa, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;
- di demandare al Settore Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, Crisi Aziendali e Ammortizzatori Sociali la gestione dei flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e dalle intese successive definite dal tavolo tecnico nazionale, e gli eventuali interventi correttivi di natura tecnica derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A effettuate dalle sedi INPS territoriali.

Il Direttore

Ludovico Albert